

CRIO PAPERS

N°.67

MARLENE BRUZZESE

**I BENI CULTURALI SOMMERSI
NEL MEDITERRANEO.
LA TUTELA DEL BANCO SKERKI**

© 2022 Marlene Bruzzese

CRIO Papers A Student-Led Interdisciplinary Paper Series ISSN: 2037-6006
The School of Laws
University of Catania
Villa Cerami I – 95124 Catania Italy

Series Editor
Rosario Sapienza

Editorial Staff
Federica Antonietta Gentile, Gemma Halliday, Giuseppe Matarazzo,
Elisabetta Mottese, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi

Graphic Project
Ena Granulo www.studioen.it

1. *Il Banco Skerki. Profili storico-ambientali e geomorfologici.*

Il Banco Skerki è una dorsale subacquea situata in acque internazionali nel canale di Sicilia, in posizione equidistante da Sicilia, Tunisia e Sardegna e più precisamente a circa sessanta miglia nautiche dall'isola di Marettimo¹. Esso si estende su una superficie di oltre 700 chilometri quadrati² e dalla profondità dell'abisso risale sino ad arrivare in prossimità della superficie³; in particolare il punto segnalato sulle carte nautiche come Scoglio Keith, la cui estensione è pari a circa 2 miglia, è caratterizzato da una serie di scogliere e macigni che si accavallano l'uno all'altro a formare creste irregolari raggiungendo l'apice a soli 30 cm sotto la superficie dell'acqua⁴. L'estrema pericolosità di tale conformazione per la navigazione è confermata da una consistente presenza *in situ* di ancore tuttora intatte, vasellame, suppellettili, monete, materiali vari trasportati, finanche resti di interi relitti a testimonianza delle numerose navi di ogni grandezza e che in diverse epoche sono qui affondate trascinando sul fondo del mare non solo numerose vite ma anche importanti informazioni per la storia dell'umanità. Le particolari caratteristiche chimico-fisiche del suolo, l'assenza di importanti fenomeni di sedimentazione marina, la scarsa luce a causa delle elevate profondità hanno contribuito alla preservazione ottimale dei materiali, compresi quelli lignei⁵, dando così vita nella zona del Banco Skerki ad una vera e propria 'capsula del tempo' del Mediterraneo a custodia delle tracce del nostro passato.

Da un punto di vista prettamente storico-archeologico, questa zona è stata infatti caratterizzata sin dall'antichità per essere il punto di passaggio di una rotta di navigazione veloce tra il Nord Africa e Roma nonché tra il bacino del Mediterraneo occidentale e orientale. In queste acque si sono consumate tra l'altro varie tragedie; la più nota è sicuramente quella dell'Athenienne, fregata inglese⁶ affondata la sera del 20 ottobre 1806 con il suo equipaggio e con un carico di 40000 monete d'oro e d'argento, il cui

¹ UNEP-MAP-RAC/SPA, *Sicily Channel/Tunisian Plateau: Topography, circulation and their effects on biological components*, S., RAC/SPA, Tunis, 2015.

² Si veda l'articolo sul sito della Rappresentanza permanente dell'Italia all'Unesco: [L'Italia si conferma leader nella tutela e salvaguardia del patrimonio culturale – attivata per la prima volta la procedura di cooperazione internazionale per un sito archeologico sommerso al largo delle coste siciliane \("Banco Skerki?"\) \(esteri.it\)](#)

³ Il Banco Skerki è articolato in quattro distinte risalite di roccia: Hecate patch, Keith reef o Scoglio Keith; Biddlecombe plateau e Silvia knoll.

⁴ UNEP-MAP-RAC/SPA, *Sicily Channel/Tunisian Plateau: Topography, circulation and their effects on biological components*, cit.

⁵ R.D. Ballard, A.M. McCann, D. Yoerger, L. Whitcomb, D. Mindell, J. Oleson, H. Singh, B. Foley, J. Adams, D. Piechota, C. Giangrande, *The discovery of ancient history in the deep sea using advanced deep submergence technology*, in *Deep-Sea Research I* 47, 2000.

⁶ Come riporta S. Tusa, *Research, Protection and Evaluation of Sicilian and Mediterranean Marine Cultural Heritage* cit., p. 87, l'Athenienne era in origine una fregata francese sequestrata dagli inglesi solamente durante la battaglia di Trafalgar nel 1805. La nave, al momento dell'affondamento, si stava dirigendo verso la Sicilia per unirsi alla flotta britannica dopo aver lasciato Gibilterra.

tesoro è stato solo in piccola parte recuperato dal cacciatore di tesori belga Robert Stenuit nel 1974⁷ mentre i cui cannoni in ferro e alcuni frammenti di piatti in porcellana sono stati localizzati presso lo scoglio Biddlecombe, a poca profondità, nei primi anni duemila grazie al lavoro dell'archeologo Sebastiano Tusa e della Guardia di Finanza italiana⁸. Più recentemente questa area è stata anche teatro della 'Battaglia del Banco di Skerki' il 2 dicembre 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale fu affondato un intero convoglio mercantile italiano e tedesco e un cacciatorpediniere di scorta da parte di una squadra navale della Royal Navy inglese⁹.

In conclusione, è doveroso menzionare che il Banco Skerki è un'area di interesse strategico anche dal punto di vista ambientale. Difatti tale regione è importantissima per le caratteristiche di biodiversità della flora e della fauna marina¹⁰, essendo un luogo di riproduzione di moltissime specie ittiche e costituendo di fatto, come detto *supra*, il punto di congiunzione tra il bacino del Mediterraneo occidentale e quello orientale.

2. *Robert Ballard e lo Skerki Banks Project.*

Il potenziale archeologico di questa ampia porzione del Mediterraneo centrale e che gravita anche attorno al Banco Skerki è pertanto enorme. Esso è stato uno dei motivi fondanti delle esplorazioni condotte più o meno legalmente nel corso degli anni da parte di vari soggetti¹¹ e in particolare dall'equipe americane guidate dal già menzionato esploratore Robert Ballard tra la fine degli anni ottanta del secolo scorso e gli inizi degli anni duemila che hanno portato al ritrovamento di diversi relitti di età antica e post-antica.

L'avventura di Ballard e del suo team nel Mediterraneo ha inizio nell'estate del 1988 con uno scopo ben preciso: indagare visivamente con l'utilizzo del sistema di veicoli trainato ARGO le principali rotte commerciali che nell'antichità collegavano via mare il sito dell'antica Cartagine in Tunisia con la Sardegna, la Sicilia e la rotta più diretta verso Ostia, il porto marittimo dell'antica Roma. A tal fine venne investigato prima il tratto di mare tra il sud della Sardegna e l'antica Cartagine e tra questa e la

⁷ Si veda l'articolo di S. Tusa, *L'avventurosa storia delle scoperte archeologiche nel Canale di Sicilia. Dal dio orientale al satiro, i tesori strappati al mare*, disponibile al sito www.regione.sicilia.it e al sito <https://www.yumpu.com/it/document/read/4280847/dal-dio-orientale-al-satiro-i-tesori-strappati-al-mare-regione-siciliana>.

⁸ S. Tusa, *Research, Protection and Evaluation of Sicilian and Mediterranean Marine Cultural Heritage in Conservation Science in Cultural Heritage*, 9-1/2009, p. 87.

⁹ Si veda, *ex multis*, https://www.amicarrara.it/Convoglio_H.html e https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_del_banco_di_Skerki.

¹⁰ La zona è particolarmente ricca di pesci e coralli rossi tradizionalmente sfruttati dai marinai siciliani, sardi e tunisini nonché punto di riproduzione dello squalo bianco nel Mare Mediterraneo. Sono altresì presenti praterie di posidonia e i sargassi.

¹¹ Oltre alle esplorazioni e ritrovamenti condotti dal già citato Robert Stenuit nel 1974 e le scoperte di Tusa e della Guardia Finanza, lo stesso S. Tusa, *L'avventurosa storia delle scoperte archeologiche nel Canale di Sicilia*, cit. menziona la presenza in queste acque anche di soggetti non meglio identificati.

parte ovest della Sicilia. A seguire, la costa settentrionale siciliana, lo Stretto di Messina, sino al Golfo di Napoli. A tal riguardo, si deve menzionare come Ballard sottolinei che già queste prime ricerche furono tutte condotte in acque internazionali oltre la linea del mare territoriale dei paesi costieri¹². In ogni caso, esse non furono fruttuose in termini di scoperte archeologiche, ad eccezione, tuttavia, delle ricerche effettuate sul versante settentrionale del Banco Skerki.

Qui infatti, all'interno di un'area di 65 chilometri quadri, delimitata sia a est che a ovest da fondale oceanico caratterizzato da numerosi solchi lineari provocati da un'intensa attività di pesca a strascico, fu rinvenuta un'elevata concentrazione di anfore disposte in modo tale da sagomare una sorta di via lunga e stretta. Si tratta della fascia successivamente denominata 'Amphora Alley I'¹³. Tuttavia, la scoperta più importante realizzata nel corso di questa prima spedizione fu la localizzazione, sempre in questa area, di un'antica nave (in seguito denominata ISIS) a 818 metri di profondità. Il relitto si trova tutt'oggi in un sito contraddistinto da una serie di depressioni che si estendono per una distanza di 8-9 metri con uno scostamento di 010°. Ogni depressione conteneva all'epoca uno o più manufatti con la depressione più meridionale e più grande contenente da 30 a 40 manufatti, tra cui grandi anfore, ceramiche comuni, un'ancora di ferro e diverse pietre per macinare¹⁴. Alcuni di questi artefatti sono stati recuperati nel corso delle successive campagne di ricerca.

Il Ballard ritorna infatti sul sito del Banco Skerki anche nella primavera del 1989. Lo scopo di questa nuova spedizione era utilizzare il sistema di veicoli telecomandato JASON allo scopo di mappare e campionare il sito ISIS e il campo detritico circostante ricco di antiche anfore, oltre a condurre una serie di trasmissioni in diretta per il primo progetto JASON.

Questa esplorazione si rivela fondamentale. Al termine di essa furono raccolte le prove dell'esistenza di altri quattro relitti di epoca romana e due medievali e furono recuperati 65 manufatti: 17 anfore provenienti dalla parte nord del sito, la citata 'Amphora Alley I', e 48 artefatti dal sito dell'ISIS.

Un'analisi post-crociera completa dei dati raccolti dal sistema JASON permise infine a Anna Marguerite McCann, direttrice dei lavori per l'ambito archeologico, di datare l'ISIS all'ultimo quarto del IV secolo d.C. nonché di stabilire l'uso del sito quale punto di passaggio della rotta commerciale tra il Nord Africa e l'Italia dal IV secolo a.C. sino al XII secolo d.C.¹⁵.

¹² R.D. Ballard, A.M. McCann, D. Yoerger, L. Whitcomb, D. Mindell, J. Oleson, H. Singh, B. Foley, J. Adams, D. Piechota, C. Giangrande, *The discovery of ancient history in the deep sea using advanced deep submergence technology*, cit. *supra*, p. 1594.

¹³ Secondo il Ballard la collocazione particolare delle anfore suggerisce che fossero state gettate in mare dagli equipaggi che tentavano di salvare le loro navi durante una tempesta.

¹⁴ R.D. Ballard et alii, *The discovery of ancient history in the deep sea using advanced deep submergence technology*, cit. *supra*, p. 1594.

¹⁵ *Ivi*, p. 1596.

Le spedizioni di Ballard e del suo team non si esauriscono e proseguono, come già anticipato, anche nel corso del 1995, 1997 e 2003.

L'obiettivo iniziale del programma di ricerca del 1995 era di rilocalizzare il sito del relitto dell'ISIS e condurre nuove indagini nell'area circostante basandosi sugli studi precedentemente effettuati grazie all'impiego delle potenti capacità di ricerca del sottomarino nucleare NR-1 della Marina degli Stati Uniti.

Questa spedizione si rivela particolarmente fruttuosa. In breve, furono scoperti un veliero del XIX secolo d.C. (denominato 'Skerki C') a 700 metri di profondità; un relitto (successivamente denominato 'Skerki A') posizionato approssimativamente nell'area dell'ISIS con un gruppo di manufatti, ad eccezione di anfore; un ulteriore relitto (chiamato 'Skerki B') con un piccolo gruppo di anfore e numerosi reperti minori che riposavano all'interno di un'ampia depressione, i manufatti e le depressioni associate a questo sito si estendevano sino a 22 metri dal relitto.¹⁶

L'obiettivo che il Ballard si era posto invece per la missione del 1997 era alquanto ambizioso. Grazie all'utilizzo congiunto del sottomarino nucleare NR-1 e del sistema JASON, egli ambiva a mappare accuratamente e campionare i relitti già localizzati nelle spedizioni precedenti (vale a dire ISIS, Skerki A, B e C), cercare ulteriori siti di relitti nell'area adiacente nonché documentare ulteriormente l'uso della summenzionata rotta commerciale, precedentemente inesplorata, espandendo a tal fine l'area di ricerca da 97 a 210 miglia nautiche quadrate.

Il secondo obiettivo fu pienamente soddisfatto, furono scoperti quattro ulteriori siti di relitti ('Skerki D, E, F e G'), tre dei quali (D, F e G) si rivelarono di epoca romana.

Anche il terzo obiettivo venne raggiunto, difatti ulteriori ritrovamenti archeologici nelle profondità marine del Banco Skerki confermarono l'utilizzo dell'antica rotta commerciale, già oggetto delle precedenti indagini, tra Cartagine (l'odierna Tunisi) e Ostia sin dal 300 a.C. circa¹⁷ fino ai tempi moderni.

Infine sia i resti delle navi scoperte nel corso delle precedenti esplorazioni sia i relitti venuti alla luce del corso di quest'ultima furono studiati e mappati in dettaglio e del materiale selezionato venne recuperato da tutti i relitti tranne che da quelli moderni. Da questi studi è emerso che cinque di questi relitti sono di età romana, il più antico ('Skerki D')¹⁸ risalente alla prima metà del I secolo a.C. e l'ultima (ISIS) databile

¹⁶ R.D. Ballard et alii, *op.cit.* p. 1599.

¹⁷ R.D. Ballard et alii, *op. cit.* p. 1607 sottolineano che tale datazione è stata resa possibile grazie allo studio effettuato su alcune anfore rinvenute sui fondali del Banco Skerki ed in particolare nella più volte menzionata 'Amphora Alley'.

¹⁸ In essa vengono rinvenuti i resti di "*Campanian black-glazed plate. The other datable artifacts include kitchen and common ware, finer pottery, bronze table ware and two lead anchor stocks with one lead anchor strap*" nonché di anfore contenenti il vino e il *garum*, pregiato liquido ottenuto dalla fermentazione di pesci e usato dagli antichi romani per insaporire i piatti. Cfr. sempre R.D. Ballard et alii, *op. cit.* p. 1608 ss.

nell'ultimo quarto del IV secolo d.C. Si registra anche la presenza di un piccolo peschereccio medievale datato tra il 1000 e il 1250 d.C. e due velieri in legno del XIX secolo. Con riferimento a questi studi e ai recuperi effettuati, nel corso di questa spedizione furono recuperati ben 115 manufatti, il Ballard alcuni anni dopo terrà a precisare che

“While our goal was primarily the documentation of the surface remains, the archaeologists, working with the engineers and in consultation with the conservators, selected some key artifacts to be recovered for study and dating of the wrecks and trade route.”

In quanto

“Deposits of pottery on wrecks at these depths have special value since most pieces are unbroken and undisturbed by wave action or robbing, unlike wrecks found in shallow water.”¹⁹

Concludendo, sebbene le ricerche condotte da Robert Ballard e dalla sua equipe abbiano avuto il merito di dimostrare che il sito si trova all'intersezione delle trafficate rotte commerciali nord-sud ed est-ovest sia antiche che moderne, con una maggiore probabilità di trovare resti di relitti, non si deve sottacere che esse siano state condotte attraverso modalità ritenute aggressive da parte della comunità scientifica e giuridica specialmente se comparate con la precedente esplorazione, ad opera del Ballard stesso, del relitto del Titanic. Aver effettuato le suddette esplorazioni in acque si internazionali ma contigue al mare territoriale dell'Italia e della Tunisia, non aver preventivamente avvertito i servizi archeologici preposti di detti Stati e infine aver fatto uso della *admiralty law* al fine di recuperare in totale ben 180 manufatti legati interamente alla storia del *mare nostrum* e dei suoi popoli e portali con sé negli Stati Uniti appare tutt'oggi inconcepibile. D'altronde il Ballard ha sempre invocato, come visto, il principio della libertà d'alto mare e il fatto di essersi mantenuto oltre il limite del mare territoriale degli Stati costieri. Nondimeno nel momento in cui ha sottolineato come gli oggetti rimossi sono nelle mani della Sea Research Foundation, un'associazione americana senza scopo di lucro, sembra che egli abbia voluto implicare perfino che gli oggetti siano divenuti di proprietà di questa associazione.²⁰

3. *La Dichiarazione di Siracusa. Dal fallimento del “Draft Regional Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage in the Mediterranean” alla protezione del Banco Skerki.*

Le spedizioni di Ballard nel Banco Skerki avevano creato, come si è visto, una serie di diatribe per le modalità in cui erano state condotte. Era dunque necessario fare

¹⁹ R.D. Ballard et alii, *op. cit.* pp. 1607-1608.

²⁰ T. Scovazzi, *L'approche régionale à la protection du patrimoine culturel sous-marin: le cas de la Méditerranée*, in *Annuaire français de droit international*, 55, 2009 p. 580

il possibile per evitare che in futuro nel Mediterraneo qualcuno potesse replicare ciò che l'esploratore americano aveva già fatto²¹.

L'Italia avvertiva infatti come politicamente inaccettabile ciò che era accaduto e in particolare che ai Paesi del Mediterraneo dotati di un enorme patrimonio culturale subacqueo fosse richiesto in un certo senso di tollerare²² la rimozione di beni localizzati sulle loro piattaforme continentali e a essi strettamente correlati storicamente e culturalmente. I negoziati per la Convenzione sulla protezione del patrimonio subacqueo dell'Unesco costituirono dunque l'occasione giusta per esprimere tali preoccupazioni e al contempo chiedere maggiori tutele che si esplicassero anche attraverso la predisposizione di un efficiente regime cooperativo ed un sistema di convenzioni a livello bilaterale, regionale e multilaterale. Si è già visto, nel corso di questo lavoro, che effettivamente sono state adottate nel testo finale della Convenzione Unesco delle disposizioni in merito²³.

Proprio nel marzo 2001, a margine dei negoziati per la Convenzione Unesco e prima della firma, si registra a Siracusa (Italia) lo svolgimento del primo convegno internazionale sul futuro della protezione del patrimonio subacqueo del Mediterraneo. La redazione in detta sede della 'Dichiarazione di Siracusa sul patrimonio culturale del mare Mediterraneo' ha rappresentato di fatto la prima espressione congiunta dell'impegno interregionale in materia di tutela del patrimonio subacqueo del Mediterraneo nonché una fondamentale premessa per la successiva adozione, nel corso dello stesso anno, della Convenzione Unesco. Tra le statuizioni affermate si ricordi "[...] le attività concernenti il patrimonio culturale sottomarino del Mediterraneo dovrebbero essere svolte assicurando la preventiva informazione e il possibile coinvolgimento dei paesi che hanno un legame verificabile con gli oggetti in questione", "[...] la protezione effettiva e [...] la destinazione finale degli oggetti appartenenti al patrimonio culturale sottomarino del Mediterraneo dovrebbero essere condotte tra gli Stati che hanno un legame verificabile con gli oggetti in questione" e infine l'invito rivolto agli Stati del Mediterraneo a "[...] studiare la possibilità di adottare una convenzione regionale che istituisca la loro cooperazione nel campo dell'investigazione e protezione del patrimonio culturale sottomarino del Mediterraneo [...]"²⁴.

L'Italia sulla base della Dichiarazione di Siracusa si è impegnata dunque a proporre nel 2003 ai rappresentanti degli altri Stati mediterranei il "*Draft Regional Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage in the Mediterranean*", nel corso della

²¹ In effetti come riporta S. Tusa, L'avventurosa storia, *op. cit.* queste preoccupazioni erano fondate in quanto, nei primi anni duemila, l'allora Gruppo d'indagine archeologica subacquea della Regione Sicilia in collaborazione con la Guardia di Finanza riuscirono a bloccare un'attività di depredazione in corso.

²² T. Scovazzi, *The protection of the Underwater Cultural Heritage: An Italian Perspective*, in A.F. Vrdoljak & F. Francioni, *The Illicit Traffic of Cultural Property in the Mediterranean*, *EUI Working Paper AEL*, Sept. 2009, p. 82.

²³ Ci si riferisce qui in particolare agli art. 9-10 e 6 della *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

²⁴ Dichiarazione di Siracusa sul patrimonio culturale del mare Mediterraneo.

conferenza internazionale “*Cooperation in the Mediterranean for the Protection of the Underwater Cultural Heritage*” tenutasi sempre a Siracusa. Questa bozza mirava ad integrare la Convenzione dell'Unesco ai fini di assicurare una tutela rafforzata per il patrimonio subacqueo ubicato nella regione mediterranea grazie alla creazione di un'apposita convenzione regionale la cui base legale, fu esplicitamente dichiarato, risiedeva nell' art. 6 della Convenzione Unesco, il quale incoraggia gli Stati ad “*enter into bilateral, regional or other multilateral agreements [...], for the preservation of underwater cultural heritage*”²⁵.

Peraltro il *draft* in questione si preoccupava anche di individuare i possibili partecipanti: gli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo non soltanto parti al contempo della Convenzione Unesco ma anche quei Paesi che non abbiano ratificato quest'ultimo strumento, i quali accettino, tuttavia, di applicarne almeno i principi fondamentali. Quest'ultima previsione è senz'altro notevole in quanto avrebbe permesso l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Convenzione del 2001 grazie, in particolar modo, all'applicazione delle regole di archeologia subacquea stabilite nell'Allegato anche da parte di Stati non ratificanti per varie ragioni la detta Convenzione Unesco. La possibilità di ammettere ai fini della tutela regionale del Mediterraneo anche detti Stati avrebbe dunque rappresentato un punto di forza di questo futuro accordo.

Peraltro come evidenziato dallo Scovazzi²⁶ una serie di disposizioni presenti in questa bozza avrebbero potuto apportare un valore aggiunto alla Convenzione Unesco, tra cui:

- ***Completa esclusione delle law of salvage e law of finds;***
- ***Nel caso di navi e aeromobili di Stato situati nelle acque interne o nel mare territoriale, richiesta di una più stretta cooperazione tra lo Stato costiero, lo Stato di bandiera e gli altri Stati aventi un nesso verificabile con il relitto;***
- ***Possibile creazione di ‘Specially Protected Areas of Mediterranean Cultural Importance’;***
- ***Creazione di un Museo Internazionale del Patrimonio Culturale Subacqueo del Mediterraneo;***
- ***Al fine di evidenziare la particolare responsabilità degli Stati mediterranei, il diritto di impegnarsi in attività dirette al patrimonio culturale subacqueo del Mediterraneo è posto in capo ai soli Stati parti dell'accordo regionale e ai Paesi non membri che si impegnino a collaborare con gli Stati contraenti nell'applicazione delle misure di protezione stabilite***²⁷.

Il valore di quest'ultima previsione nel quadro di una futura convenzione regionale sarebbe stato notevole in quanto avrebbe evitato all'origine il verificarsi di episodi

²⁵ Art. 6, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

²⁶ T. Scovazzi, *L'approche régionale op. cit. supra* p. 586.

²⁷ *Draft Agreement Mediterranean 2003*.

simili a quelli di cui si era reso protagonista Ballard con il suo *team* solamente poco tempo prima.

Una convenzione regionale per il Mediterraneo avrebbe costituito un passo avanti nella cooperazione tra Stati favorendo la miglior tutela del patrimonio sommerso di tale regione, tuttavia, nessun ulteriore passo verso la negoziazione e la finalizzazione di detto accordo è stato intrapreso dai paesi interessati nel corso degli ultimi vent'anni. Sembra che, l'idea di un tale progetto sia, al momento, definitivamente tramontata.

Ciò nonostante il patrimonio sommerso del Mediterraneo è sempre in pericolo, come dimostrato ampiamente dalle frequentazioni nella zona del Banco Skerki successivamente al caso Ballard.

La zona dello Skerki benché distante dalle coste di Tunisia e Italia, è relativamente di facile accesso considerate sia le caratteristiche geomorfologiche sia le scarse batimetrie. Di conseguenza le attività di pesca intensiva, anche non controllata, i traffici navali e le attività di sempre più numerosi gruppi subacquei mettono a rischio di dispersione e distruzione il patrimonio culturale subacqueo ivi presente. Sulla base di queste considerazioni, l'Italia ha ritenuto che la più idonea strategia di tutela, alla luce della legislazione vigente, fosse quella di avviare per la prima volta un processo di cooperazione internazionale come previsto dalla Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale sommerso.

4. *Il ruolo determinante dell'Italia nell'instaurazione del regime di tutela del Banco Skerki.*

Nel 2017 l'Italia ha registrato la scoperta sul sito del Banco Skerki, situato sulla piattaforma continentale tunisina, della presenza di relitti romani risalenti a un periodo compreso tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C.²⁸ Il 16 febbraio del 2018 l'allora Ministero dei Beni Culturali, dopo aver composto un fascicolo dedicato al Banco Skerki, frutto di un lungo lavoro svolto dalla Soprintendenza del mare della regione Sicilia²⁹, ha proposto al Ministero degli Esteri di avviare la 'procedura di notifica di scoperta' all'Unesco, ai sensi della Convenzione Unesco del 2001 e in particolare del suo art. 9, inviando il suddetto dossier all'Unesco³⁰. Nel contempo, l'Italia ha segnalato la scoperta

²⁸ Unesco, Convention on the protection of the underwater cultural heritage, Meeting of State Parties, UCH/19/7.MSP/INF.9 del 7 giugno 2019, P.32.

²⁹ Sotto la direzione del dott. Sebastiano Tusa.

³⁰ Cfr. l'intervento del dott. A. Asta nel corso della conferenza Sunken Memories, disponibile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=U5HzXEgscik>.

alla Tunisia *ex art. 9* Convenzione e tutti gli Stati Parte sono stati messi a conoscenza della scoperta attraverso una risoluzione del *Meeting of States Parties*³¹.

Si noti come quest'ultimo passaggio si discosti dal disposto del par. 4 dell'art. 9 Convenzione, secondo cui è il Direttore Generale a dover trasmettere questa informazione a tutti gli altri Stati parte³². Tuttavia data la stretta interrelazione tra questa figura e il *Meeting of States Parties* riterrei che non dovrebbero sussistere particolari criticità operative al riguardo.

D'altro canto nessuna complicazione nota è sorta a seguito dell'informativa attuata attraverso la summenzionata risoluzione. Ulteriori future attuazioni degli art. 9-10 Convenzione potranno aiutare a stabilire se questa modalità 'alternativa' diverrà prassi comune oppure se si procederà ad una applicazione letterale del par. 4, art. 9.

In occasione dell'annuale incontro dello *Scientific and Technical Advisory Body* tenutosi il 23 e 24 aprile del 2018 presso la sede di Parigi dell'Unesco, è stata ricordata più volte la rilevanza dell'azione di tutela innescata dalla notifica italiana in quanto ha inaugurato di fatto una nuova fase di vita della Convenzione nella quale le attività di cooperazione internazionale per la tutela del patrimonio culturale subacqueo rivestiranno un ruolo di primaria importanza. Nondimeno si è ritenuto che questo potesse rappresentare anche "*an excellent model case for international cooperation in areas of this nature*"³³. Nel medesimo frangente è stato inoltre rimarcato che grava in capo a tutti gli Stati membri della Convenzione un dovere generale di protezione del patrimonio scoperto nel banco in conformità all'art. 9, par. 1 della Convenzione. Questi devono dunque collaborare per garantire che, tutte le attività che abbiano un impatto su quest'area, dalle attività di dragaggio, alle indagini, alla pesca a strascico, siano condotte nel rispetto del sito archeologico³⁴. Questo punto merita particolare attenzione in quanto mentre la Convenzione Unesco, come si è già analizzato precedentemente, lascia che sia ogni singolo Stato parte ad occuparsi della regolamentazione di quelle attività che, svolgendosi esclusivamente in aree sottoposte alla sua giurisdizione vadano ad incidere accidentalmente sul patrimonio sommerso³⁵, qui viene fatta esplicita menzione dell'importanza che tutti gli Stati si impegnino congiuntamente affinché tali attività non danneggino ulteriormente il patrimonio situato nel sito dello Skerki ovvero sia un area situata al di là

³¹ Unesco, Convention on the protection of the underwater cultural heritage, Meeting of State Parties, UCH/19/7.MSP/INF.9 del 7 giugno 2019 p.32.

³² Art. 9, par. 4, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*. Per l'analisi di tale articolo si rimanda al capitolo precedente

³³ Unesco, Convention on the protection of the underwater cultural heritage, Scientific and Technical Advisory Body, UCH/18/9.STAB/11. del 24 aprile 2018.

³⁴ Unesco, Convention on the protection of the underwater cultural heritage, Scientific and Technical Advisory Body, UCH/18/9.STAB/11. del 24 aprile 2018.

³⁵ Art. 5, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

della loro giurisdizione. Ciò è probabilmente giustificato dalla specificità della situazione, in quanto si riferisce ad un dovere relativo ad un'area ben delimitata.

Si deve inoltre sottolineare, sempre con riferimento al suddetto incontro come la Tunisia³⁶ abbia comunicato di voler rivestire il ruolo di Stato coordinatore del processo di cooperazione in base alla circostanza in cui l'area del Banco giace sulla sua propria piattaforma continentale ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. b) Convenzione³⁷. Inoltre è noto che, in tale occasione, la delegazione tunisina abbia presentato anche un contributo tecnico-scientifico di approfondimento di grande rilievo³⁸.

4.1. Considerazioni in tema di 'verifiable link'.

Poiché il sistema di protezione internazionale stabilito dalla Convenzione prevede che il *Coordinating State* avvii le consultazioni con gli Stati che abbiano manifestato un interesse per la tutela specifica e la gestione del sito al fine di identificare le migliori azioni concrete da intraprendere, il 3 ottobre dello stesso 2018 la Tunisia ha formalmente comunicato al segretariato dell'Unesco l'avvio del processo di cooperazione³⁹ con il coinvolgimento degli altri Paesi che sino a quel momento avevano espresso la loro volontà ad essere consultati in base al loro specifico legame culturale con il sito, il cd. *verifiable link*; ci si riferisce alle sole Italia, Francia e Spagna. Difatti l'Algeria, l'Egitto e il Marocco hanno inviato la propria dichiarazione solamente nella primavera del 2019⁴⁰ mentre la Croazia ha comunicato il suddetto proposito addirittura nel dicembre 2019.

Sul punto mi pare opportuno richiamare e riprendere il ruolo svolto dall'art. 9, par. 5 della Convenzione Unesco. Esso precisa che ogni Stato può esprimere, allo Stato membro nella cui ZEE o piattaforma continentale si trovi il patrimonio culturale sommerso, il suo interesse ad esser consultato sulla base di un '*verifiable link, especially a cultural, historical or archaeological link*' con il sito e di conseguenza può prendere parte alla gestione del sito stesso. Si è più volte ribadito in precedenza che, dare una definizione compiuta a questo *link* non è semplice. La Convenzione stessa, costruita in parte con la metodologia dell'«ambiguità costruttiva», e i documenti ufficiali emanati successivamente dall'Unesco non hanno sinora fatto luce sulla suddetta questione. Un passo in

³⁶ In seguito alla notifica italiana lo stato tunisino aveva già presentato una dichiarazione manifestando il suo interesse a tutelare la zona del Banco Skerki.

³⁷ Per l'analisi dell'art. 10 Convenzione si rimanda al capitolo precedente.

³⁸ Non è stato possibile visionare il summenzionato documento, nonostante le richieste effettuate, poiché risulta al momento secretato.

³⁹ Cfr. l'intervento del dott. A. Asta nel corso della conferenza *Sunken Memories*, disponibile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=U5HzXEgscik>.

⁴⁰ Unesco, Convention on the protection of the underwater cultural heritage, Meeting of State Parties, UCH/19/7.MSP/INF.9 del 7 giugno 2019 p. 32

avanti, seppur parziale, è stato compiuto nel 2015 con la pubblicazione da parte dell'Unesco delle *Operational Guidelines for the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*⁴¹. Anch'esse, purtroppo, non hanno chiarito il concetto ma si sono limitate soltanto a chiarire quali documenti, da cui emerga questo legame con il patrimonio, lo Stato Parte interessato debba allegare insieme alla dichiarazione di interesse di interesse ad esser consultato. Lo Stato dovrà dunque accompagnare detta comunicazione mediante presentazione di “[...] a) *the results of scientific expertises; b) historic documentation; or c) any other adequate documentation*”⁴².

In mancanza, quindi, di un'interpretazione autentica può essere utile richiamare il parere degli archeologi specializzati nel campo delle esplorazioni subacquee in quanto gli stessi si pongono come i principali attori in materia nonché interlocutori privilegiati nel dialogo con le varie istituzioni e i giuristi. Ebbene, le interviste condotte dall' *Internal Oversight Service (IOS) Evaluation Office* dell'Unesco nei confronti di archeologi impegnati in 'aree marine chiuse', come il Mar Mediterraneo o il Mar Caspio, con tradizioni navali millenarie e scambi multiculturali rilevanti, hanno sfortunatamente rivelato che attribuire un legame come quello richiesto dall'art. 9, par. 5 della Convenzione e verificarlo non è così semplice, se non addirittura impossibile. Per le civiltà antiche è spesso archeologicamente molto difficile specificare il “legame culturale, storico o archeologico” poiché i dati storici sull'origine, la destinazione e le ragioni del viaggio possono essere molto limitati. Ciò richiederebbe agli Stati di intraprendere perfino nella maggior parte dei casi una ricerca preliminare sui beni o i siti con cui desiderano stabilire quel collegamento⁴³.

Tuttavia, la tenuta dell'intero sistema di cooperazione tra gli Stati in acque internazionali, fissato dagli art. 9-13 della Convenzione, dipende in primo luogo dalla corretta applicazione del principio del *'verifiable link'* in esame. Oggi, esso è senz'altro messo alla prova da questa prima iniziativa di protezione congiunta internazionale.

A tal proposito è utile rammentare che, questa zona in particolare del mar Mediterraneo ha costituito sin dai tempi più remoti e continua ad essere una rotta marittima abbastanza frequentata e consolidata per la sua naturale posizione geografica. È dunque altamente probabile che una moltitudine di paesi dell'area euro-mediorientale e

⁴¹ Unesco, Operational Guidelines for the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Meeting of States Parties, UNESCO Doc CLT/HER/CHP/OG 1/REV.

⁴²“*In declaring its interest to be consulted, a State Party should inform on its link to the underwater cultural heritage concerned by accompanying its declaration by:*

a.) the results of scientific expertises;

b.) historic documentation; or

c.) any other adequate documentation”

(Art. 28, Unesco, Operational Guidelines for the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Meeting of States Parties, UNESCO Doc CLT/HER/CHP/OG 1/REV)

⁴³Unesco, Convention on the protection of the underwater cultural heritage, Meeting of State Parties, UCH/19/7.MSP/INF.9 del 7 giugno 2019 p.6

africana possano vantare un qualche tipo legame con gli oggetti identificati sul sito del Banco Skerki. Di conseguenza, a parere di chi scrive, dato il passato marinaresco degli Stati che hanno manifestato sinora questo interesse, sembra che il legame verificabile tra gli stessi e il sito non possa essere messo in discussione almeno sino a prova contraria. Stesso discorso dovrebbe valere per gli altri Stati parte alla Convenzione e che occupano il summenzionato areale geografico nel caso in cui decidessero di manifestare in futuro il loro interesse per la protezione dello Skerki.

Resta tuttavia il problema, già evidenziato da un autore in modo generale ben prima dell'inizio di questo processo di cooperazione⁴⁴, dello status e del ruolo che possa o debba assumere lo Stato non contraente ma che vanti un *verifiable link* con il sito, nel caso di specie il Banco Skerki. Tale episodio potrebbe verificarsi concretamente in futuro data l'elevata presenza in quest'area di relitti appartenenti ad epoche diverse.

Gli art. 9-10 del testo convenzionale⁴⁵, come detto, non forniscono in merito alcuna disciplina applicabile né tantomeno gli otto Stati che hanno manifestato il loro interesse alla protezione di questo spazio si sono occupati sinora di tale eventualità. Parimenti, il principio generale di cooperazione, sancito all'art. 2, par. 2⁴⁶, si riferisce esclusivamente agli Stati parte. Nondimeno, l'intero testo della Convenzione può essere interpretato, a parere di chi scrive, come un tentativo di tutelare a livello internazionale il patrimonio culturale sommerso attraverso un sistema basato sulla cooperazione naturale e propositiva tra gli Stati. Pertanto, nonostante l'assenza di una previsione esplicita nel testo, gli Stati parte dovrebbero permettere anche agli eventuali non Stati membri interessati in possesso di un legame verificabile di partecipare alle scelte decisionali in ordine alla miglior gestione del sito. Nel caso in cui si seguisse questa linea, anche tali Stati sarebbero obbligati a condividere le informazioni di cui sono in possesso e a riceverle nonché, nei limiti delle loro possibilità, a cooperare in campo tecnico e scientifico.

Ritengo che, in tal modo sarebbe rispettato lo scopo finale della Convenzione ossia quello di garantire e rafforzare la protezione del patrimonio subacqueo⁴⁷.

⁴⁴ J.M. Panayotopoulos, *The 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: Main Controversies*, in A.F. Vrdoljak & F. Francioni, *The Illicit Traffic op. cit.* p. 52.

⁴⁵ Art. 9-10, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

⁴⁶ Art. 2, par. 2, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 2, par. 1, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

5. *L'avvio formale del processo di cooperazione per la tutela del sito dello Skerki e i successivi Meeting.*

A seguito dell'inizio del processo di cooperazione, gli Stati coinvolti hanno deciso di avviare una serie di riunioni al fine di consultarsi fra loro circa le necessarie azioni da intraprendere.

Il primo *Information Meeting* sulla protezione dei reperti archeologici sommersi trovati presso lo Skerki ha avuto luogo il 6 febbraio 2019 presso il Quartier Generale dell'Unesco a Parigi dove sono intervenute le rappresentanze diplomatiche degli Stati del Mediterraneo. Lo scopo di tale incontro è stato essenzialmente quello di chiarire degli aspetti legati al sito e al meccanismo di cooperazione per la protezione del patrimonio culturale sottomarino⁴⁸ non ancora del tutto operativo.

Nondimeno da questa riunione è emerso come gli Stati partecipanti si siano mostrati veramente desiderosi e consapevoli di dover perseguire degli sforzi comuni ai fini dell'effettiva tutela del sito.

Difatti la Tunisia, l'Italia, la Francia e la Spagna nel corso di un'intervista rilasciata al team di valutazione dell'Unesco hanno espresso la convinzione che il meccanismo cooperativo possa realmente contribuire ad una migliore protezione del patrimonio sommerso, in quanto consente agli Stati interessati di:

- 1) mettere in comune le risorse finanziarie e tecniche,
- 2) impegnarsi fortemente nella lotta contro le attività illecite compiute dalle navi battenti propria bandiera e dai propri cittadini ed infine
- 3) offrire maggiore visibilità e maggior prestigio al sito protetto che avrà acquisito nel frattempo accresciuto valore come simbolo del '*common shared heritage*'.

Al contempo gli Stati hanno rivelato che, si aspettano un rilevante sostegno da parte dell'*UCH Unit (Underwater cultural heritage Unit)* dell'Unesco nel corso di tale processo; è stato inoltre suggerito come una *greater agility* faciliterebbe la cooperazione e limiterebbe i ritardi procedurali⁴⁹.

A questo primo appuntamento, ha fatto seguito la prima riunione ufficiale internazionale sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del sito dello Skerki tenutasi il 10 e 11 giugno 2019 a Tunisi (Tunisia). Questa ha segnato l'inizio formale del processo di cooperazione, nel quadro della prima applicazione a scala internazionale

⁴⁸Si veda l'articolo *Cooperation in international waters – Protection of the Skerki Banks* disponibile al sito <https://en.unesco.org/news/cooperation-international-waters-protection-skerki-banks>.

⁴⁹ Unesco, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage, Meeting of State Parties, UCH/19/7.MSP/INF.9* del 7 giugno 2019 p.32-33

della Convenzione, in presenza dei rappresentanti degli Stati interessati tali Algeria, Egitto, Spagna, Francia, Italia, Marocco e naturalmente della Tunisia.

Si deve sottolineare come questo primo incontro, avvenuto ben 18 anni dopo la firma della Convenzione di Parigi, si sia inserito nell'ambito di un processo più ampio inteso ad avviare la cooperazione tra le parti della Convenzione al fine di affrontare le numerose sfide che si pongono in relazione alla protezione del patrimonio culturale sottomarino. Concretamente, esso ha avuto la funzione di definire le fasi e la missione di ogni Paese membro nella protezione del sito archeologico in questione.

Nel corso di questo primo *meeting*, di taglio tecnico-scientifico, sono emerse interessanti raccomandazioni tecnico-operative soprattutto per i paesi coinvolti, le quali sono state cristallizzate all'interno di una *letter of recommendations*⁵⁰. Tra le raccomandazioni adottate particolare importanza è stata data alla predisposizione di un quadro organico relativo alla disciplina legislativa e amministrativa applicabile all'area e che al contempo fornisca tutta una serie di informazioni a carattere scientifico e tecnico riguardanti il sistema del patrimonio culturale sommerso del Banco Skerki.

Tra l'altro è stata discussa l'organizzazione di una missione preliminare congiunta di prospezione subacquea archeologica e geofisica nel sito dello Skerki.

Ai fini dell'esecuzione di queste iniziative di collaborazione è stato istituito il Comitato di coordinamento Banco Skerki (*Coordinating Committee*)⁵¹, composto dagli stessi Stati Parte che avevano già espresso quell'interesse ad essere consultati circa le modalità attraverso cui garantire la protezione dell'area. In esso, ciascuno Stato è rappresentato da un soggetto centrale designato all'interno di un dipartimento pertinente. Il Comitato di coordinamento svolgerà un ruolo essenziale in quanto sarà responsabile dello sviluppo di strategie e piani d'azione per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Il segretario generale della Commissione nazionale dell'Unesco, Mohamed Bouhlel, in tale occasione ha voluto precisare come questa prima iniziativa di cooperazione internazionale per la protezione del sito preveda la condivisione di informazioni tra gli Stati membri e la cooperazione tecnica e scientifica per una migliore protezione dei siti sommersi ai sensi degli art. 19 e 21 della Convenzione⁵². Il sito sarà inoltre al

⁵⁰M. R. Calamita, *La Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in E. Baroncini (ed), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale*, Bologna, 2021, p.351.

⁵¹ Cfr. l'intervento del dott.ssa Quafa Ben Slimane nel corso della conferenza *Sunken Memories*, disponibile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=U5HzXEgscik>.

⁵² Si veda l'articolo *Banco Skerki, come proteggere patrimonio dei reperti sommersi* disponibile al sito: https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2019/06/11/banco-skerki-come-proteggere-patrimonio-reperti-sommersi_66ece887-b1ba-497b-bec9-597c5247c920.html.

centro di un progetto scientifico internazionale con l'obiettivo di creare un laboratorio di ricerca internazionale specializzato nel patrimonio subacqueo⁵³.

Per quanto concerne il ruolo svolto dall'Italia in questa prima fase, si deve riportare che a seguito delle suddette raccomandazioni tecnico-operative il nostro segretario generale ha avviato specifici contatti con tutti gli enti e soggetti italiani che hanno contribuito in vario modo, con propri studi, ricerche e scoperte alla maggior conoscenza del Banco Skerki riuscendo a costituire nel corso del luglio 2020 un 'tavolo tecnico nazionale di lavoro', il quale risulta composto a data dicembre 2021 dal Ministero della Cultura, l'ufficio Unesco di Venezia insieme alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo, la regione siciliana con l'Assessorato ai beni culturali e identità siciliana-Soprintendenza del Mare, l'Università di Palermo con il Dipartimento scienze della terra e del mare per gli aspetti prettamente scientifici, l'Università di Milano Bicocca con il Dipartimento di Giurisprudenza e infine il Ministero della Difesa rappresentato dalla Marina Militare Italiana. Dai lavori del tavolo tecnico nazionale sono scaturite sinora specifiche proposte di parte italiana, le quali sono state successivamente condivise all'interno degli incontri del Comitato di Coordinamento summenzionato⁵⁴.

5.1. Recenti novità in tema di protezione dello Skerki alla luce della pandemia da SARS-CoV-2.

Sfortunatamente lo stato di emergenza sanitaria mondiale dovuto alla pandemia da SARS-CoV-2 ha inciso negativamente anche in tal campo, costringendo gli Stati coinvolti nel progetto di cooperazione e salvaguardia dello Skerki a rimandare alcuni interventi programmati e ad organizzare le recenti riunioni in maniera virtuale.

La prima riunione virtuale si è svolta il 3 settembre 2020. Nonostante le modalità inusuali di svolgimento, nell'ambito di tale *meeting* sono stati raggiunti gli obiettivi fissati dalla *letter of recommendations* emanata al termine della precedente riunione⁵⁵.

In tale circostanza, sono stati presentati i membri del comitato di coordinamento ed è stato specificato il ruolo che esso dovrà assumere. Si registra anche la presentazione dell'intera documentazione in merito al banco Skerki e di un progetto di un piano d'azione. Tra gli atti che costituiscono il piano d'azione, la dottoressa Quafa Ben

⁵³ Si veda nuovamente M. R. Calamita, *La Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in E. Baroncini (ed), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale*, Bologna, 2021, p.351 e l'articolo al sito https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2019/06/11/banco-skerki-come-proteggere-patrimonio-reperti-sommersi_66ece887-b1ba-497b-bec9-597c5247c920.html.

⁵⁴ Cfr. l'intervento del dott. A. Asta nel corso della conferenza Sunken Memories, disponibile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=U5HzXEgscik>.

⁵⁵ Cfr. l'intervento del dott.ssa Quafa Ben Slimane nel corso della conferenza Sunken Memories, disponibile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=U5HzXEgscik>.

Slimane, rappresentante dello Stato coordinatore, al margine della conferenza ‘Sunken Memories’, mi ha riferito che in esso è stata data vitale importanza alla ricerca scientifica da realizzare anche attraverso una cartografia del potenziale archeologico subacqueo nonché al lavoro congiunto che gli Stati dovranno svolgere su ulteriori aspetti. Questi si riferiscono alla formazione dei soggetti coinvolti che dovrà essere realizzata *ex art.* 19 e 21 Convenzione⁵⁶; alla sensibilizzazione del pubblico *ex art.* 20⁵⁷ e alla valorizzazione del territorio. Infine la predisposizione di un quadro giuridico per proteggere il patrimonio che verrà esplorato.

La seconda riunione virtuale del Comitato di coordinamento per la protezione del patrimonio culturale subacqueo del Banco Skerki ha avuto luogo il 19 gennaio 2021.

Il *meeting* è stato articolato in due parti; alla prima hanno preso parte i membri del Comitato di coordinamento ovvero i rappresentanti dei Paesi coinvolti nel progetto (Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Italia, Spagna, Francia e Croazia), i rappresentanti del settore culturale dell'Unesco e i membri del Segretariato della Convenzione Unesco del 2001. La seconda parte della riunione ha invece visto la presentazione e la partecipazione degli esperti legali⁵⁸ nominati dagli Stati Parte oltreché i membri del Comitato di Coordinamento⁵⁹.

Nel corso di questa riunione si è avuto infatti siffatto primo contatto con i rappresentanti giuridici dei diversi Stati coinvolti, i quali rivestiranno il ruolo di consulenti del Comitato di coordinamento ai fini di implementare adeguate soluzioni legali per il sito nel futuro⁶⁰.

Nell'ambito della presente riunione si è inoltre discusso ampiamente sullo statuto e sul ruolo del Comitato di coordinamento⁶¹. Ulteriormente, si deve menzionare l'accettazione del progetto di Piano d'azione per la cooperazione internazionale e di un

⁵⁶ Art. 19 e 21, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

⁵⁷ Art. 20, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

⁵⁸ Al momento della presente riunione solamente quattro Stati hanno presentato i loro esperti legali, mentre gli altri Stati Parte si sono riservati di selezionare successivamente i loro periti legali. Come rappresentante della Croazia è stato scelto Trpimir Šošić, per la Francia Diane Roeser, per l'Italia Tullio Scovazzi, infine per la Tunisia Montessar ben Salem, Kaouthar Debbeche e come consulente esterno Mariano Aznar.

⁵⁹ Si veda l'articolo *The second virtual meeting of the Coordination Committee for the Protection of Underwater Cultural Heritage on the Skerki Banks* site al sito <https://icua.hr/en/news/377-drugi-virtualni-sastanak-koordinacijskog-odbora-za-zatitu-podvodne-kulturne-batine-nalazita-skerki-banks>.

⁶⁰ Cfr. l'intervento del dott.ssa Quafa Ben Slimane nel corso della conferenza Sunken Memories, disponibile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=U5HzXfEgscik>.

⁶¹ Cfr. l'intervento del dott.ssa Quafa Ben Slimane nel corso della conferenza Sunken Memories, disponibile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=U5HzXfEgscik>.

progetto di cronogramma delle attività di cooperazione internazionale nell'ambito della presente iniziativa⁶².

La terza riunione virtuale si è svolta infine l'11 giugno 2021 nel quadro del *Meeting of States Parties*.

In particolare gli Stati coinvolti si sono soffermati a discutere le proposte di progetti che sono state presentate con riguardo all'esplorazione archeologica del sito. Conseguentemente si è scelto di porre l'organizzazione della Prima Missione Scientifica presso il Banco Skerki quale primo punto all'ordine del giorno del successivo incontro⁶³.

È necessario qui sottolineare come essa sarà la prima campagna realizzata secondo le linee guida adottate dalla Convenzione del 2001; un ottimo esempio dunque di promozione della cooperazione tra gli Stati in campo archeologico-scientifico nell'ambito della protezione del patrimonio culturale subacqueo.

6. *Quale futuro per la protezione del Banco Skerki e la cooperazione nel Mediterraneo?*

Sono trascorsi appena quattro anni da quando è stato avviato per la prima volta un processo di cooperazione internazionale *ex art.* 9-10 Convenzione al fine tutelare in modo specifico il sito dello Skerki. Sinora, come precedentemente illustrato, si sono svolti vari *meeting* i quali hanno avuto come obiettivo di avvicinare le delegazioni degli otto Paesi partecipanti al fine di promuovere una sempre più intensa collaborazione in ambito giuridico, archeologico e scientifico. Alla luce di quanto è stato detto, è possibile affermare che gli Stati stanno perseguendo effettivamente siffatto lavoro cooperativo, impegnandosi al contempo a trovare delle soluzioni adeguate ai fini di offrire una maggior tutela al sito dello Skerki.

Ciò nonostante, a parere di chi scrive, è ancora troppo presto per misurare l'efficacia della cooperazione così instaurata in quanto vi sono dei punti che gli Stati coinvolti dovrebbero chiarire e almeno uno che in futuro dovrebbe essere sviluppato.

⁶² Tra le ulteriori iniziative assunte nel corso del presente *meeting* si deve ricordare la proposta del rappresentante algerino Toufik Hamoum del Centro nazionale per la ricerca archeologica relativo allo svolgimento di un futuro seminario sull'archeologia profonda da organizzare in Algeria mentre il rappresentante francese Michel L'Hour (Direttore del Dipartimento di ricerca archeologica subacquea e sottomarina del Ministero della Cultura - DRASSM) ha riferito che una nuova nave da ricerca archeologica l' *Alfred Merlin*, di proprietà del DRASSM, dopo il varo, sarà utilizzata per la prima missione scientifica da organizzarsi sul Banco. Si veda ancora <https://icua.hr/en/news/377-drugi-virtualni-sastanak-koordinacijskog-odbora-zazatitu-podvodne-kulturne-batine-nalazita-skerki-banks>.

⁶³ Cfr. l'intervento del dott.ssa Quafa Ben Slimane nel corso della conferenza *Sunken Memories*, disponibile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=U5HzXEgscik>.

Innanzitutto si ritiene che, gli otto Stati di concerto con l'Unesco debbano affrontare necessariamente la questione dell'eventuale manifestazione di interesse da parte di uno Stato estraneo al sistema della Convenzione Unesco in possesso di un *verifiable link* con il sito del Banco Skerki. Come si è già detto, questa circostanza potrebbe realmente verificarsi nel futuro a motivo, magari, delle eventuali scoperte che la 'Prima Missione Scientifica presso il Banco Skerki' in programma potrebbe realizzare.

Una seconda problematica si pone con riguardo alla conservazione dei beni eventualmente recuperati nel caso in cui la preservazione *in situ* non sia perseguibile⁶⁴. Nel caso suddetto il Comitato di coordinamento per il Banco Skerki dovrebbe chiarire, prima che venga ingaggiata qualsiasi attività di esplorazione e recupero, quale Stato debba custodire tali manufatti ovvero se ciò spetti alla Tunisia in quanto Stato coordinatore, allo Stato che presenta un legame con il manufatto o un terzo Stato.

Una terza, riguarda le modalità di risoluzione di eventuali controversie tra i Paesi coinvolti nella cooperazione. Dai documenti analizzati e dalle ricerche effettuate non sembra che le delegazioni abbiano sinora affrontato tale problematica malgrado la possibilità di una probabile futura insorgenza di contrasti o addirittura contese riguardo alle decisioni da prendere. Potrebbe dunque applicarsi l'art. 25 della Convenzione Unesco? Esso si riferisce infatti a "*any dispute between two or more States Parties*" ma riguardo "*the interpretation or application of this Convention [...]*"⁶⁵. In realtà nel caso in questione la Convenzione risulta già applicata, si tratterebbe dunque di una controversia insorta non in relazione all'applicazione bensì in relazione ad un argomento terzo. Concludendo, anche in riferimento a tale problematica si ritiene opportuno che gli otto Stati di concerto con il Direttore Generale e il *Meeting of States Parties* sciolgano al più presto tale dubbio.

Alla luce di queste ulteriori considerazioni e tenendo conto di quanto è stato precedentemente detto ritengo opportuno che, gli otto Stati sinora coinvolti prendano in considerazione l'opportunità di stipulare in futuro una convenzione multilaterale per la protezione del sito dello Skerki ai sensi dell'art. 6 Convenzione Unesco. Si ricordi che, la stipula di un tale *agreement* risolverebbe alla radice la problematica relativa alla partecipazione di Stati non membri della Convenzione Unesco ma in possesso di un legame verificabile con il sito del Banco Skerki in quanto il par. 2, art. 6 Convenzione esplicitamente concede agli Stati già parti a tali convenzioni multilaterali di "*may invite States with a verifiable link [...]*"⁶⁶. Infine, gli Stati interessati potrebbero, mediante tale accordo, garantire al sito una protezione migliore di quella offerta dalla Convenzione Unesco

⁶⁴ Si ricordi che, la conservazione *in situ* deve essere considerata sempre quale prima opzione ex art. 2, par.5, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

⁶⁵ Art 25, par. 1, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*. Per l'esame di questa disposizione si rinvia al capitolo.

⁶⁶ Art. 6, par. 2, *Convention on the protection of the underwater cultural heritage*.

attraverso previsioni aggiuntive volte a regolamentare in maniera più severa le attività dirette o che incidentalmente affliggono il sito medesimo.

Del resto, sembra tutt'oggi improbabile la stipula di una convenzione regionale per il Mediterraneo nell'ambito dell'applicazione della Convenzione Unesco del 2001 in grado di coinvolgere tutti gli Stati ricadenti in quest'area, dunque, anche quei Paesi che non hanno firmato o ancora ratificato la Convenzione Unesco, come ambiva a realizzare il summenzionato *Draft Agreement Mediterranean* del 2003. Si ritiene infatti inverosimile che questi ultimi Stati, quali ad esempio la Grecia e la Turchia, contrari ad una molteplicità di previsioni accolte nel testo finale convenzionale Unesco del 2001, possano decidere per l'appunto di esser parti ad una convenzione regionale in cui siano applicati i principi fondamentali della Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio sommerso ed ulteriori principi ben più severi siano stabiliti.